

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE INVALSI SITO AL PIANO  
ZERO DELL'EDIFICIO DI VIA IPPOLITO NIEVO 47. Lotto CIG 73847253DA

TRA

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d'ora in poi denominato INVALSI

E

La società CO.GE.BI. Srl con sede in via Biagio Petrocelli, 228 00173 Roma iscritta nel registro delle imprese n. rea 1204006 codice fiscale 10013701007, partita IVA 10013701007 nel seguito denominato appaltatore, in persona dell'Amministratore Unico Filippo Aulenta, nato a Reggio di Calabria il 9 aprile 1944, e per la carica domiciliato come sopra

Premesso che

Il Direttore Generale dell'INVALSI, con verbale prot. n. 10984 del 7 dicembre 2016, ha preso in consegna dall'Agenzia del demanio – Direzione Regionale Lazio – la porzione immobiliare ubicata al piano terra in via Ippolito Nievo, 47 Roma, così come meglio specificata nel citato verbale;

il progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione dei locali indicati in epigrafe sono stati acquisiti rispettivamente ai prot. INVALSI n. 5605 del 17 luglio 2017 e prot. INVALSI n. 9253 del 15 novembre 2017;

in data 16 novembre 2017 sono stati trasmessi gli atti di validazione del progetto esecutivo; con Determinazione direttoriale n. 36 del 12 gennaio 2018 è stata avviata procedura negoziata sotto soglia, realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del locale INVALSI sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo 47 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; che in data 12 gennaio 2018, con nota prot. n. 2003 è stata attivata la procedura di affidamento di cui alle premesse;

con Determinazione direttoriale n. 68 del 27 marzo 2018 i lavori sono stati aggiudicati alla società CO.GE.BI. Srl;

l'appaltatore è tenuto a realizzare l'appalto alle condizioni previste nell'offerta (allegata al presente contratto di cui costituisce parte integrante), formulata a seguito di specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel presente contratto e di tutta la documentazione di gara;

l'Appaltatore conferma di aver preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione dei lavori, e di aver tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione della propria offerta;

L'Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni

contenute nel bando di gara e nei suoi allegati, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

L'Appaltatore ha verificato il progetto esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il progetto esecutivo è perfettamente realizzabile a regola d'arte;

è stata acquisita la relativa documentazione concernente il possesso dei requisiti, nonché la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e le polizze assicurative richieste;

le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente contratto

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

## Parte I

### Premesse, Oggetto e corrispettivo dell'Appalto

#### Art. 1

##### PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall'esame del presente contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita l'interpretazione favorevole al Committente e che conduca al miglior risultato per qualità tecnica dei lavori appaltati.
3. È onere dell'appaltatore segnalare immediatamente per iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione rilevata nei documenti contrattuali.

#### Art. 2

##### OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore si impegna a realizzare i lavori di ristrutturazione del locale sito al piano zero dell'edificio di via Ippolito Nievo n. 47 - Roma, dell'INVALSI, come dettagliati nei documenti contrattuali e nei relativi allegati, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto. Per una più dettagliata descrizione dei lavori si rinvia a quanto descritto nei documenti di progetto e relazioni tecniche del progetto esecutivo allegato al presente contratto di appalto.
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare al Committente l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e

nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto, della normativa vigente tutta, delle indicazioni della Direzione dei Lavori.

3. Rientrano a ltrèsì nell'oggetto del presente Contratto, e dunque costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le comunicazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei lavori, in conformità ai progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate dettate in sede di approvazione degli stessi e, comunque, in conformità alle prescrizioni formulate dalla Direzione dei Lavori.

### **Art. 3**

#### **IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'importo complessivo dell'affidamento a corpo è pari a € 142.666A7 oltre IVA ed è suddiviso come segue € 139.847,95 oltre IVA per lavori, € 2.818,52 oltre IVA per costi per la sicurezza.
2. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e si impegna all'espletamento della prestazione e all'osservanza delle normative in materia.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori organizzando i turni del proprio personale in modo da fornire prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive.
4. L'Appaltatore dichiara altresì espressamente di riconoscere l'importo di cui ai precedenti commi come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente contratto e nei documenti allegati, nonché degli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, come pure di tutte le attività necessarie per consegnare complete e funzionanti le opere ad esso affidate, nel rispetto di legge, norme e regolamenti in vigore.
5. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è da considerarsi a corpo. Le varie categorie di lavori incluse nel prezzo a corpo sono descritte dettagliatamente

rappresentate nella documentazione di progetto esecutivo (allegato al presente appalto); ad esso corrisponde la descrizione delle relative voci elementari ed i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi. Tale compenso ha carattere forfettario, pertanto è fisso ed invariabile: qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto; comunque si svolgano i lavori, qualsiasi durata essi abbiano per effetto di proroghe o per altre cause; quale che sia l'entità effettiva degli oneri incontrati dall'Appaltatore, in dipendenza anche delle diverse situazioni locali e soluzioni tecniche, modalità esecutive, fonti di approvvigionamento dei materiali, sistemi di trasporto, e quanto altro da lui riscontrato e/o adottato per l'esecuzione dei lavori.

6. Il compenso comprende anche l'eventuale onere di smobilizzo e successiva reinstallazione degli impianti di cantiere per esigenze gestionali.
7. Il compenso a corpo viene corrisposto in maniera proporzionale al grado di esecuzione raggiunto dalle varie categorie di lavori incluse nel compenso al momento dell'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori (S.A.L.).
8. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 4**

##### **INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non si applica l'art. 1664 del codice civile.
2. In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento delle tempistiche di esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato al presente contratto e in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio di attività, anche ove tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle attività come previste nel cronoprogramma allegato, nemmeno in relazione a richieste derivanti dal Committente. Il Committente si riserva sin d'ora di chiedere modifiche al Cronoprogramma tenendo conto delle tempistiche indicate nel Capitolato per l'esecuzione dei lavori.
3. In considerazione della necessità di garantire la realizzazione dei lavori nei tempi previsti (100 giorni di calendario consecutivi dalla consegna dei lavori), per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive di personale, non verrà

corrisposto dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

4. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

## **Parte II**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

#### **Art. 5**

##### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Il Committente affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione a perfetta regola d'arte, con gestione a proprio rischio, delle opere descritte e specificate negli allegati al presente contratto. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
2. I lavori per la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguiti in conformità alle singole fasi del Cronoprogramma dei lavori.
3. L'Appaltatore, a suo esclusivo carico e spese, è obbligato allo svolgimento delle seguenti attività come meglio specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel presente Contratto:
  - a) Realizzare l'Opera come descritta nel Progetto Esecutivo e secondo le indicazioni tecniche ivi previste;
  - b) Eseguire l'opera su più turni anche straordinari diurni, notturni e festivi per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma lavori;
  - c) Rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e assistenziali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) Provvedere alla riconsegna delle aree occupate e dei sedimi occupati temporaneamente in fase di cantierizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione dell'Opera;
  - e) Rimuovere o spostare immediatamente i macchinari presenti nel cantiere ma non utilizzati, senza maggiori oneri in capo al Committente e a sua semplice richiesta;
  - f) Disporre di idonee e qualificate maestranze, in funzione delle necessità delle singole fasi

delle lavorazioni, assicurandone la disciplina;

- g) Tenere settimanalmente in maniera regolare il Giornale dei lavori, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori;
- h) Adeguarsi agli standard qualitativi richiesti dal Committente;
- i) Provvedere alla messa in sicurezza dell'Opera, nonché ad intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni in caso di danni conseguenti all'esecuzione dei lavori svolti dall'Appaltatore, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
- j) Attenersi alle prescrizioni/disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere;

4. L'Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e manlevando il Committente e il Direttore dei Lavori da ogni responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la realizzazione delle opere saranno esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone o per l'ambiente e risponderanno a tutti i requisiti di legge.

5. L'Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e prove che il Direttore dei Lavori effettuerà sui materiali e lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

6. L'Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza rispettare il progetto esecutivo o con materiali per qualità, misura o peso e lavorazione, diversi dai prescritti e/o comunque non idonei.

7. L'Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualsiasi natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori e rinunciando all'applicazione degli artt. 1400 e 1401 c.c..

8. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti da assicurazione non limiteranno la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente.

9. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

10. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

**Art. 6**  
**GARANZIE E FIDEIUSSIONI**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'INVALSI con la stipula del contratto l'aggiudicatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 7.133,32 (settemilacentotrentatre/32), rilasciata in data 5 aprile 2018 dalla società Elba Assicurazioni SpA, mediante la stipula di una fideiussione assicurativa.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell'INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell'INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento

*liJip'JtAuJenta*

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'BO per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'INVALSI.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di aumento dei costi, in seguito ad approvazione di varianti, l'Appaltatore si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla fidejussione di importo proporzionale ai lavori aggiuntivi.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto derivante dall'affidamento dell'Appalto, fermo restando il risarcimento del danno.
11. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l'INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
12. I precedenti commi sono completati e integrati da quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto.

## **Art. 7**

### **RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI**

1. L'Appaltatore ha costituito e consegnato polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro 500.000,00. La polizza di assicurazione è stata rilasciata in data 5 aprile 2018 dalla società Elba Assicurazioni SpA.
2. La polizza del comma 1 assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre

dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria di cui all'art. 6 e la polizza assicurativa di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

## **PARTE 111 ESECUZIONE**

### **Art. 8 VARIANTI**

1. Le varianti dovranno essere preventivamente approvate dal Direttore dei Lavori e di seguito trasmesse al Committente per l'approvazione di competenza.
2. Le varianti verranno contabilizzate agli stessi patti, prezzi e condizioni di quanto oggetto del presente contratto e con particolare riferimento ai contenuti della lista delle lavorazioni e forniture.

### **Art. 9**

#### **DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

1. Il Committente indica quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione, nel rispetto delle qualifiche e delle professionalità richieste dalla normativa vigente l'Ing. Tomaso Bazzi.
- 2.

### **Art. 10**

#### **SORVEGLIANZA DEI LAVORI**

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, si riserva il diritto di esercitare il controllo anche quotidiano sullo svolgimento e sullo stato dei lavori, tramite uno

o più soggetti espressamente incaricati. I controlli effettuati non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

2. L'Appaltatore è tenuto a informare il Committente con report mensili sull'avanzamento dei lavori, contenenti ogni informazione utile in relazione all'appalto.

**Art. 11**  
**TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**  
**OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. L'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente contratto dovrà avvenire tenendo conto del cronoprogramma e dovrà concludersi entro i 100 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
2. Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del Progetto esecutivo dei lavori allegato al presente contratto.
3. L'Appaltatore, in considerazione della ristrettezza dei tempi e/o della complessità realizzativa provvederà ad organizzare le attività, anche mediante incremento di personale e/o orari di lavoro, per assicurare il rispetto del cronoprogramma e la conclusione dei lavori nei tempi previsti.

**Art. 12**  
**SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. La sospensione dei lavori potranno essere disposte solo dalla Direzione Lavori a fronte di specifiche esigenze del Committente.

**Art. 13**  
**PAGAMENTI**

1. I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento Lavori secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in materia e secondo le specifiche modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.
3. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, comprensivo dei ribassi di gara, previa verifica del DURC

e degli adempimenti nei confronti dei subappaltatori.

**Art. 14**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

1. Le operazioni di regolare esecuzione sono disciplinate nel capitolato speciale d'appalto.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a disposizione per la regolare esecuzione dei lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
3. Resta a cura e a carico dell'Appaltatore provvedere a sistemare e rimettere in pristino le parti delle opere che sono state alterate nell'esecuzione di tali verifiche.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, si provvederà d'ufficio, in danno dell'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Committente e/o di suoi delegati per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate in sede di regolare esecuzione, ovvero per le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai difetti o dalle mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

**Art. 15**  
**SUBAPPALTO**

1. L'esecutore ha dichiarato la volontà di utilizzare il subappalto in sede di offerta; in tal caso dovrà presentare al Committente un'istanza di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a) Che il concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o parti di opere che intende subappaltare;
  - b) Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - c) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente,

l'Affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

- d) Che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011.
3. Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
- a) Quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa;
  - b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### **Parte IV INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE**

##### **Art. 16 PENALI PER RITARDI**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
3. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

##### **Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a) qualora l'appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra

procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;

b) qualora l'Appaltatore, a causa di divergenza con la Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre 30 {trenta} giorni);

c) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori;

d) qualora l'Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici;

e) qualora venga irrogata in capo all'Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata PEC entro 10 {dieci} giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.
3. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l'Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.
4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'Appaltatore.

5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti e indiretti che siano conseguenza del proprio inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 16 qualora nel frattempo maturate, fino al limite massimo del corrispettivo previsto per l'esecuzione del presente Contratto di cui all'art. 3.
6. In ogni caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Commissione dallo scioglimento del Contratto.
7. L'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore relativi oneri e spese.

#### **Art. 18**

#### **RECESSO DAL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezioni od opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
2. In tal caso, all'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, competerà esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del Contratto.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore effettuata con un preavviso di trenta giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo.
4. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del Committente i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'Appaltatore.

#### **Art.19**

#### **ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' E**

## TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. L'affidamento all'Appaltatore, i subappalti dell'Appaltatore, sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., nonché delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.lgs. n. 136/2010 e s.m.i.

### Art. 20

#### CONTROVERSIE

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### Art. 21

#### RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### Art. 22

#### FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

### Art. 23

#### DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI

1. L'Affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'impegno all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.
2. Costituiscono parte integrante del presente Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche se non allegati:
  - a) Il Capitolato generale d'Appalto dei lavori pubblici (decreto Ministero dei lavori

pubblici n. 145/2000) per quanto ancora vigente;

- b) Il Capitolato speciale d'Appalto;
- c) Gli elaborati progettuali, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore, nonché il Piano di Sicurezza predisposto dal Committente (PSC);
- d) Il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;
- e) Le polizze di garanzia;
- f) Offerta a corpo -lista delle lavorazioni.

Roma, li 9 aprile 2018

PER L'APPALTATORE

L'AMMINISTRATORE UNICO  
FILIPPOAULENTA

PER L'INVALSI

IL DIRETTORE GENERALE  
PAOLO MAZZOLI

Firmato digitalmente da: Paolo Mazzoli  
Motivo: Per competenza  
Luogo: Roma  
Data: 09/04/2018 13:13:04

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Rilievo

WTAV.		Rapp.
R-01:	Pianta Rilievo	1:50

Progetto di allestimento

AL-01 :	Pianta di riferimento	1:50
AL-02:	Pianta dei pavimenti	1:50
AL-03:	Controsoffitti	1:50
AL-04 :	Sezioni e abaco delle porte	1:50-1:25
AL-05:	Pianta degli arredi	1:50

Impianti meccanici

IM-01:	Coordinamento apparati a soffitto impianto aeraulico	1:50
IM-02:	Coordinamento apparati a soffitto impianto VRF	1:50

Impianti elettrici e speciali

IE-01:	Impianto di illuminazione	1:50
IE-02:	Impianto prese F.M.	1:50
IE-03:	Schemi unifilari e quadro elettrico	
IS-01:	Impianto di diffusione sonora	1:50
IS-02:	Impianto rilevazione incendi	1:50
IS-03:	Impianto trasmissione dati	1:50
IS-04:	Impianto anti-intrusione e video-sorveglianza	1:50
IT-01:	Coordinamento apparati a soffitto	1:50



PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO PPALTO DEI LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE INVALSI SITO AL PIANO ZERO DELL'EDIFICIO DI VIA  
IPPOLITO NIEVO 47. lotto CIG 73847253DA

tra

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 - codice fiscale MZZPIA55AOSHS01H - domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d'ora in poi denominato INVALSI

e

La società CO.GE.BI. Srl con sede in via Biagio Petrocelli, 228 00173 Roma iscritta nel registro delle imprese n. rea 1204006 codice fiscale 10013701007, partita IVA 10013701007 nel seguito denominato appaltatore, in persona dell'Amministratore Unico Filippo Aulenta, nato a Reggio di Calabria il 9 aprile 1944, e per la carica domiciliato come sopra

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. , comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 831/2016; contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Integrato della Performance, della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018 approvato con Delibera n. 4 dal Consiglio di Amministrazione dell'INVAISI in data 28 gennaio 2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1**

Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società e la stessa si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;

-a segnalare ai i'INVALSI qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione medesima;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) e che non si è accordata con altri partecipanti alla procedura di gara;

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del contratto.

#### Art. 2

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

#### Art. 3

Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

#### Art. 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società contraente.

#### Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e la società CO.GE.BI Srl sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'INVALSI  
Il Direttore Generale

Paolo Mazzoli

Firmato digitalmente da: Paolo Mazzoli

Motivo: Per competenza

Luogo: Roma

Data: 09/04/2018 13:14:47

Per la CO.GE.BI Srl  
L'Amministratore Unico

  
t1i4f cr-